MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141

Art. 12

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

All'articolo 23, comma 3, lettera b), numero 7), le parole: «il mediatore creditizio si avvale svolgimento della propria attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente in attivita' finanziaria si avvale nello svolgimento della propria attivita'». All'articolo 23, comma 4, lettera f), prima della parola: «svolgimento», sono inserite le seguenti: «nello». All'articolo 23, comma 4, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) indirizzo della casella di posta elettronica certificata.». L'articolo 23, comma 6, e' sostituito dal seguente: «6. Gli iscritti negli elenchi comunicano entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli elementi di cui ai commi 3 e 4.».

Versione in vigore dal 18 dicembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
Estremi	Decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-218-2010/art-12-modifiche-all-articolo-23-del-decreto-legislativo-13-agosto-2010-n-141

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it